



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 2 del 13 gennaio 2022

Oggetto

Convenzione ai sensi del D.lgs. 228/2001 art.15 tra l'Ente di gestione del sistema delle Aree Protette del Po piemontese e l'imprenditore agricolo Gramaglia Bruno per la conduzione agronomica mediante gestione a pascolo di aree sull'Isolone di Bertolla, in concessione demaniale dell'Ente Parco, in comune di Torino

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Premesso che:

- l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese dispone, in concessione demaniale gratuita, delle seguenti aree sull'Isolone del Bertolla in Comune di Torino:
Foglio 1135, particella 2, 3, 4 6, 7;
Foglio 1136 particella 5, 6, 10;
Foglio 1137 particella 3, 5 aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato;
inoltre sono presenti altre aree sul Demanio idrico senza numero di particella sui seguenti Fogli catastali: comune di Torino, Foglio 1135, 1136 e comune di San Mauro, Foglio 14, 15 per una superficie complessiva di circa 47,8 ha; tutte le suddette superfici sono situate all'interno del Parco naturale del Po piemontese nella Zona di Protezione Speciale del Meisino (confluenza Po – Stura, cod. IT1110070);
- il titolo di disponibilità per la concessione demaniale è il seguente: atto DD 3007/A1813B/2021 del 20/10/2021 Determinazione Dirigenziale A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica A1813B - Tecnico regionale Area metropolitana di Torino "*Demanio idrico fluviale – TO/A/5781 – Concessione per l'utilizzo di area "ex alveo" del fiume Po, posta all'interno della Riserva Naturale del Meisino e Isolone di Bertolla, nel Comune di Torino e di San Mauro Torinese (TO). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese*";
- l'Azienda Agricola dell'imprenditore agricolo Gramaglia Bruno, con sede in Torino, via Rubens Fattorelli 86, ha già attualmente in gestione le aree sopra indicate, rientranti nella precedente concessione demaniale a favore dell'Ente Parco, rilasciata da parte dell'Agenzia del Demanio dello Stato (verbale di consegna dell'Agenzia del Demanio n. 21425/97-326/3/D del 18/12/2001), a seguito di sottoscrizione di convenzione tra l'imprenditore agricolo stesso e

l'Ente Parco (repertorio Ente di gestione delle aree protette del Po torinese n. 8 del 6/6/2018), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, al fine di effettuare attività di conduzione agronomico-pastorale sull'Isolone del Bertolla, ubicato nella suddetta area protetta e Zona di Protezione Speciale;

- a seguito di numerosi sopralluoghi congiunti fra il personale tecnico e di vigilanza dell'Ente Parco è stato verificato che l'attività di pascolo, attualmente correttamente gestita, contribuisce in modo efficace al contenimento delle specie vegetali esotiche invasive;
- il Sig. Gramaglia Bruno ha espresso la propria disponibilità a gestire tutte le aree ora assegnate in concessione demaniale all'Ente Parco dalla Regione Piemonte, previa sottoscrizione di nuova convenzione con l'Ente Parco, ai sensi del sopra richiamato art. 15 del D.lgs. 228/2001, a seguito di richiesta di disponibilità formulata dall'Ente stesso (inviata con nota prot. uscita 5863 del 27/12/2021), e successiva accettazione da parte dell'Azienda agricola (prot. ingresso n. 1 del 2/1/2022);
- analogamente a quanto viene effettuato sulle particelle già in gestione, l'imprenditore agricolo ha proposto un intervento iniziale di trinciatura delle aree definite in accordo con il personale dell'Ente Parco, seguito da successive semine con miscugli erbacei foraggeri tradizionali dei prato-pascoli piemontesi, da effettuare nei periodi in cui non sia in atto la nidificazione delle specie comprese in Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli);
- inoltre è stato pattuito con l'imprenditore agricolo che questi dovrà eliminare a sue spese i pioppi clonali presenti sulle particelle indicate ancora presenti a seguito di coltivazioni di arboricoltura da legno, attuate da precedenti concessionari, e attualmente dismesse;
- la conduzione a pascolo delle aree naturalistiche individuate, da parte dell'imprenditore agricolo, non comporta la corresponsione di alcun compenso monetario da parte dell'Ente di gestione, in quanto tale attività viene ritenuta adeguata a compensare il ripristino di aree a radura nell'ambito dell'isola e al contenimento delle specie vegetali alloctone presenti.
- l'art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio; per tali finalità, la medesima norma prevede che le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 EUR nel caso di imprenditori singoli;

visto lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, per l'affidamento per anni nove della conduzione agronomica a pascolo di terreni, come evidenziati in planimetria, nell'area denominata Isolone di Bertolla in concessione demaniale all'Ente Parco, situata nel Parco naturale del Po piemontese e Zona di Protezione Speciale del Meisino (confluenza Po – Stura cod. IT11100070), da stipulare con l'Azienda dell'imprenditore agricolo Gramaglia Bruno, con eventuale possibilità di ulteriore proroga per altri nove anni in caso di positivi risultati di recupero delle aree naturalistiche e delle radure e prati, fatte salve esclusivamente eventuali modificazioni e correzioni per necessità materiali e di forma, che non modifichino la sostanza della convenzione stessa.

considerato che il presente atto non comporta oneri finanziari per l'Ente di gestione e quindi non implica assunzione di impegni di spesa.

dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), il Presidente può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio, salva ratifica da

parte del Consiglio medesimo nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni dopo la data di adozione del decreto presidenziale;

ritenuto che l'approvazione dello schema di convenzione mediante atto del Presidente sia necessaria ed urgente al fine di consentire una tempestiva attuazione, da parte dell'imprenditore agricolo che ha già in conduzione ampia parte dell'Isolone di Bertolla, degli interventi e delle attività agronomiche e pastorali, in un periodo stagionale ecologicamente compatibile con le finalità di riqualificazione ambientale;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore ad interim, dott. Daniele Piazza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate;

tutto ciò premesso

DECRETA

di approvare il nuovo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, da stipulare con l'imprenditore agricolo Gramaglia Bruno, titolare dell'azienda agricola avente sede in Torino, via Rubens Fattorelli 86, c.f./p. IVA 08332530016, per l'affidamento della conduzione agronomica a pascolo di terreni situati nell'Isolone di Bertolla, nel Parco naturale del Po piemontese e Zona di Protezione Speciale del Meisino (confluenza Po – Stura - cod. IT11100070), in concessione demaniale all'Ente Parco, come identificati in premessa e qui richiamati come parte integrante del presente dispositivo;

di dare mandato alla Direzione dell'Ente Parco di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente stesso, la convenzione di cui al precedente paragrafo del presente dispositivo.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente-Parco;

di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza per le motivazioni illustrate in premessa, con immediata esecutività;

di sottoporre il presente decreto al Consiglio dell'Ente-Parco per la necessaria ratifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it

Allegati: schema di convenzione e protocollo degli interventi di prevenzione per il bestiame domestico per la presenza della specie Canis lupus (allegato allo schema di convenzione)

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL SEGRETARIO
DANIELE PIAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. **2** è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it a far data dal **24 gennaio 2022**.

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE (AD INTERIM)
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE